

DELIBERA N. 109/04/CSP

**Esposto presentato dall'Associazione Politica Nazionale
Lista Marco Pannella (simbolo Lista Bonino)
nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana
S.p.a.
per la presunta violazione dell'articolo 5, della legge 22
febbraio 2000, n. 28
(Rai Tre — Tg3)
(10 aprile — 31 maggio 2004)**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti dell'8 giugno 2004;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 4;

VISTO il provvedimento recante "*Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per l'elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia prevista per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 7 aprile 2004 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTA la propria delibera n. 58/04/CSP del 14 aprile 2004, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo per i giorni 12 e 13 giugno 2004*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 91 del 19 aprile 2004;

VISTO l'esposto a firma dell'On. Marco Pannella, in qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella (*simbolo Lista Bonino*), pervenuto in forma procedibile in data 3 giugno 2004 (prot. n.

256/EE/04/NA), nel quale viene richiesto l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione delle sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nei confronti della società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A., per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, assumendo che nei telegiornali *TG3*, irradiati dall'emittente televisiva nazionale *Rai Tre*, nel periodo dal 10 aprile al 31 maggio 2004, per un totale di circa duecento edizioni, non è stata garantita la parità di trattamento, la completezza e l'apertura alle diverse forze politiche e l'imparzialità dell'informazione nei confronti della Lista esponente, in quanto su circa quattrocentoquarantaquattro interventi in voce dei politici relativamente a temi di attualità di rilevante interesse politico ed elettorale sui quali sono state assunte posizioni ed iniziative di rilievo, agli esponenti della Lista medesima sono stati attribuiti solo tre spazi informativi;

VISTE le controdeduzioni trasmesse dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. in relazione agli esposti in oggetto su richiesta del *Dipartimento Garanzie e Contenzioso – Ufficio Garanzie* dell'Autorità (nota in data 3 giugno 2004 (prot.n. 261/EE/04/NA), pervenute in data 5 giugno 2004 (prot. n. 278/EE/04/NA), nelle quali la concessionaria pubblica, oltre che eccepire, in via preliminare, l'incompetenza dell'Ufficio che ha avviato il procedimento, l'improcedibilità dell'azione accertativa e sanzionatoria e l'inammissibilità della denuncia, nel merito rileva che:

1. *per l'informazione realizzata attraverso i notiziari non si applica il criterio matematico stabilito per i programmi di comunicazione politica. infatti, secondo la giurisprudenza dell'Autorità (v. da ultimo la delibera n. 85/04/CSP del 25 maggio 2004), la valutazione dell'effettiva garanzia della presenza equilibrata dei soggetti politici che partecipano alle elezioni, nei programmi informativi, deve essere svolta complessivamente;*
2. *come risulta "per tabulas" e dalle motivazioni a sostegno delle memorie difensive prodotte per gli esposti della lista denunciante nei confronti delle trasmissioni "Primo Piano", "Uno Mattina", "Ballarò" e "Porta a Porta", che in questa sede si richiamano integralmente, la concessionaria pubblica ha assicurato nei notiziari e nei programmi di approfondimento informativo una considerevole presenza di esponenti della Lista Bonino;*
3. *infatti, nel periodo considerato, gli esponenti della Lista Bonino sono stati presenti, sia relativamente ai telegiornali della Rai, in particolare nel Tg3, sia attraverso il complesso dei programmi appartenenti all'area dell'informazione e si è dato conto delle iniziative promosse, elemento, questo, di particolare rilevanza, ove si consideri che i notiziari, per struttura e durata limitata, non possono dedicare alle opinioni dei soggetti politici, rispetto ad un tema dell'attualità, lo stesso spazio che è consentito nei programmi di approfondimento;*
4. *è singolare che il periodo considerato nell'esposto si fermi alla data del 31 maggio 2004, in quanto, il giorno successivo, il 1° giugno, l'On. Pannella è stato ospite della rubrica del Tg3 "Primo Piano" – la quale integra l'approfondimento delle notizie della testata giornalistica del Tg3 - dedicata alla crisi dell'Iraq, tema sul*

quale la lista denunciante sostiene di non aver avuto la possibilità di intervenire nell'ambito del Tg3, e che ha avuto una durata sensibilmente superiore a quella normalmente prevista;

5. *infine, l'On. Emma Bonino ha partecipato all'edizione serale del programma "Porta a Porta" del 3 giugno 2004, ossia nello stesso giorno in cui è pervenuto l'esposto in questione;*

CONSIDERATO che l'esposto risulta procedibile in quanto la lista ricorrente ha provveduto a inviare l'esposto stesso a tutti i soggetti di cui all'articolo 10 della legge n. 28/2000 e che risulta rispettato il termine perentorio fissato dal medesimo articolo 10 ai fini della denuncia, da parte dei soggetti politici interessati, delle pretese violazioni della legge stessa;

CONSIDERATO l'articolo 5 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7 aprile 2004, ove si stabilisce al comma 1 che *"Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari diffusi dalla RAI ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche";*

CONSIDERATO opportuno ai fini della valutazione dell'andamento della programmazione dell'informazione televisiva procedere ad una verifica d'ufficio anche per il periodo successivo a quello di riferimento dell'esposto;

CONSIDERATO che dai dati del monitoraggio forniti dal Centro d'Ascolto dell'informazione radiotelevisiva, trasmessi con note del Dipartimento Vigilanza e Controllo del 4 giugno 2004 (prot. n. 1063/04/DVeC), del 7 giugno 2004 (prot. n. 1067/04/DVeC) e, poi, dell'8 giugno 2004 (prot. n. 1078/DVeC/04), risulta che, nelle edizioni dei telegiornali relative al periodo dal 10 aprile 2004 al 6 giugno 2004, su un totale del tempo di parola dedicato ai soggetti politici pari al 61.76%, corrispondente a due ore, quindici minuti e trentasette secondi, la lista esponente è stata presente per una durata pari allo 0.56%;

RITENUTO di dare concreta applicazione a quanto previsto dall'art. 5 della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 7 aprile 2004;

CONSIDERATO che dai dati del monitoraggio è evidente come il soggetto esponente abbia, nel contesto dei notiziari del Tg3, avuto uno spazio non sufficiente a garantire una effettiva parità di trattamento;

VISTA la proposta del Dipartimento Garanzie e Contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

1. la società *Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.*, emittente televisiva nazionale *Rai Tre*, con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14, cap. 00195, deve assicurare la presenza qualificata della lista denunciante nei restanti giorni della campagna per le elezioni europee all'interno della programmazione dei notiziari del TG3, al fine di ristabilire un equilibrio informativo volto a garantire la concreta attuazione della deliberazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 9 aprile 2004;
2. dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni -Dipartimento Garanzie e Contenzioso - Ufficio Garanzie - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507550;
3. la trasmissione della presente delibera alla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, per ogni opportuna valutazione.

Roma, 8 giugno 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per il SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian